

AMBIENTE E SICUREZZA

AGGIORNAMENTO ETICHETTATURA SOSTANZE CONTENENTI IL PIOMBO

Destinatari: Detentori di metalli in forma massiva contenenti Piombo

Richiamiamo le nostre precedenti informative n° 04/2025 e n° 7/2025 circa la modifica dell'all. VI del Reg. (CE) n. 1272/2008, che introduce dal 01/09/2025 nuovi obblighi di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele contenenti **Piombo** in polvere e anche in forma massiva, con ripercussioni su due discipline di cui il nostro studio non si occupa direttamente:

- il trasporto in **ADR** (con entrata in vigore da subito, cioè dal 01/09/2025);
- la normativa **Seveso** (che dà un anno di tempo per presentare la notifica di assoggettabilità).

Sul tema si sono mosse le associazioni di categoria, tra di esse Confindustria, su due fronti:

- verificare l'effettiva assoggettabilità alla norma di materiali ordinari quali ottone ed anche leghe ferrose contenenti piombo ("acciai speciali"), che potrebbe portare aziende oggi escluse ad entrare nel regime di assoggettabilità alle normative di cui sopra, con gli obblighi conseguenti;
- portare avanti la richiesta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di una **proroga** per l'entrata in vigore dell'ADR 2025, a causa delle potenziali criticità operative nel trasporto di merci considerate pericolose; questo anche per consentire maggior tempo alle aziende per chiarire l'effettiva assoggettabilità, ovvero l'esclusione di alcuni materiali (ad esempio, l'ottone massivo).

Ad oggi, tuttavia, non si ha conferma di proroga per cui, ribadendo la scadenza di cui sopra, ricordiamo i punti principali. La nuova classificazione del Piombo può influenzare il **pericolo ambientale** in quanto le miscele saranno classificate:

- H411 con più dello 0,25% e fino al 2,5% di Pb massivo (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata); per stato non massivo (particelle < 1 mm) il limite scende a 0,025%;
- H410 oltre il 2,5% di piombo massivo (molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata);

è tuttavia possibile condurre prove di tossicità per via analitica (cioè, con veri e propri test su organismi, che devono essere commissionati a laboratori specializzati) per consentire di superare la valutazione meramente matematica di cui sopra, in quanto per la normativa i risultati di prove sperimentali sono sempre considerati prevalenti.

Per questo motivo le associazioni di categoria invitano le singole aziende a disporre delle prove su elementi rappresentativi delle proprie materie, in modo da poter estrapolare risultati che poi possano essere estesi a più materiali; il tutto anche in collaborazione con le associazioni stesse: Confindustria Brescia, ad esempio, in un recente incontro ha chiesto di condividere i risultati dei singoli, in modo da poterne trarre valutazioni più generali di cui tutti si possano giovare.

Ricordiamo che è miscela **tutto ciò che non è considerato articolo ai sensi del CLP e del REACH**; ad esempio:

- **barre**: secondo la definizione Reach sono considerate articoli (la loro forma è prevalente rispetto alla composizione della miscela) e non una miscela;
- **matasse**: sono considerate articoli (la forma è prevalente rispetto alla composizione) e non una miscela;
- **billette**: sono considerate miscele (la forma non è prevalente rispetto alla composizione);
- **pani**: sono considerati miscela (la composizione è prevalente rispetto alla forma in quanto di base vengono rifusi);
- **tornitura**: è considerata miscela.

Specie per le materie prime quali billette e pani vi consigliamo di verificare se i fornitori abbiano già svolto le prove di cui sopra e i relativi risultati possano esservi resi disponibili.

Verdeconsulting si è dichiarata negli scorsi mesi disponibile, su richiesta, ad effettuare una valutazione preliminare di esclusione o assoggettabilità alla normativa Seveso, considerando le materie prime, rifiuti e hold-up presenti, con particolare attenzione anche a quelli che potrebbero contenere Piombo.

Dato il poco tempo rimasto, reiteriamo a chi non avesse già fatto tali verifiche le raccomandazioni degli scorsi mesi perché contattiate le vostre associazioni di categoria.

Per la disciplina ADR, in ogni caso, vi terremo informati sull'eventuale effettività di una eventuale proroga (che potrebbe arrivare anche dopo la scadenza, probabilmente con valore retroattivo...), tuttavia vi invitiamo a valutare come procedere con il vostro consulente ADR.

Riferimento: [dott. R. Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)